

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Limite al salario accessorio e nuova costituzione di posizioni dirigenziali.

1. Il fatto ed il calcolo del limite anno 2016

La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 211/2022, nel rispondere al quesito di un sindaco di un ente locale afferma che *"in ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti"*.

In particolare, il dubbio sollevato dal sindaco del Comune muove dal fatto che in presenza di una riorganizzazione della propria struttura burocratica, con istituzione *ex novo* di figure dirigenziali e ridefinizione delle posizioni organizzative esistenti, l'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019¹ consente l'adeguamento del limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs. 75/2017 (Decreto Madia) che ha posto il principio dell'invarianza del trattamento accessorio, prevedendo che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (...), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*. I magistrati della Corte dei conti ribadiscono che l'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale contenuto nel già richiamato art. 33 del D.L. 34/2019 include, oltre al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, anche quello riservato ai dirigenti, stante l'espresso richiamo alle relative risorse contenuto nel decreto Madia. La possibilità di un incremento del limite 2016 determinato per il trattamento accessorio del personale può avvenire in misura proporzionale alle unità di personale assunte per comparto di appartenenza purché si evidenzi un incremento del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018. Tale impostazione sembra essere ampiamente condivisa dalla giurisprudenza che in più casi si è trovata ad esprimere un proprio parere come, ad esempio, la Corte dei conti, Sez. reg. contr. Marche, deliberazione n. 22/2022.

¹ Cfr. art. 33 comma 2, D.L. 34/2019: secondo cui, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-

La questione da risolvere non è rappresentata tanto dalla rideterminazione di tale limite nel momento in cui vi sia un incremento di organico oggettivo alla data del 31 dicembre 2018, quanto in particolare dalla necessità da parte dell'ente di rideterminare, in via figurativa, il valore (e il conseguente limite) della spesa per il trattamento accessorio ex art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017, non avendo la possibilità di individuare un parametro storico cui far riferimento come valore del 2016. In questo caso, sembrano giungere a supporto le indicazioni fornite dall'ARAN e tratte dall'art. 57 Ccnl comparto Enti locali del 17 dicembre 2020, secondo cui *“gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”*.

La Sez. reg. contr. Sardegna con la deliberazione n. 27/2021 ha ribadito infatti come in assenza di un parametro storico cui far riferimento, gli enti locali possono individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato. Tale parametro potrebbe essere rappresentato, nel caso specifico, da un ente locale con le medesime caratteristiche che al momento del calcolo del limite al salario accessorio riferito all'anno 2016 abbia al suo interno figure dirigenziali.

2. Quale previsione per l'Università?

Quanto descritto induce necessariamente ad alcune considerazioni in merito a quanto accade per le Università per le quali vige l'obbligo di applicazione del limite anno 2016, analogamente agli enti locali. È presente per le Università una profonda rigidità in termini di salario accessorio con sistemi ingessati e poco conformi ad una revisione del fondo².

In sede di rinnovo del CCNL, le sigle sindacali stanno affrontando il tema di aumentare il fondo del salario accessorio, almeno relativamente alla quota necessaria per riequilibrare il fondo stesso in base alle nuove assunzioni di personale. Il riferimento è, in particolare, alla previsione, relativa proprio al settore università, per cui il piano straordinario di reclutamento finanziato

capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

² Ne è un esempio l'indicazione dell'ARAN (DATA???) con riferimento all'applicazione dell'art. 87 comma 2 del CCNL comparto università 2006/2009 del 16 ottobre 2008 in materia di attivazione di nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti, che resta confermata a condizione che nella costituzione dei fondi di cui agli articoli 63 e 65 del CCNL Istruzione e ricerca del 19 Aprile 2018 siano applicate tutte le disposizioni di legge di contenimento che ne limitino complessivamente la crescita, oltre alle condizioni prescritte dalla normativa contrattuale stessa che ne prevede l'attivazione con proprie risorse di bilancio.

con la legge di bilancio 2022 porterà, nei prossimi tre anni, ad un incremento di circa il 10% del personale tecnico-amministrativo.

È ben evidente come, differentemente da quanto accade per gli enti locali, l'applicazione del predetto limite nel calcolo del fondo per il salario accessorio, senza un qualche nuovo intervento legislativo, rischi di restringere una coperta già stretta per il personale tecnico-amministrativo delle università³.

³ Ha collaborato alla stesura del presente documento Claudia Caprodossi Università di Camerino.